

On.le Dottore
Antonio Del Corvo
Presidente Provincia de L'Aquila

Ai Sindaci dei Comuni di
S. Demetrio nè Vestini (Aq), Barisciano (Aq), Fagnano Alta (Aq),
Fontecchio (Aq), Fossa (Aq), Ocre (Aq), Poggio Picenze (Aq),
S. Eusanio Forconese (Aq), Tione degli Abruzzi (Aq), Villa Sant'Angelo (Aq).

LL.SS.

Prot. ASS/103/2011

L'Aquila 26 febbraio 2011

Oggetto: Contenuti, finalità e caratteristiche degli incubatori appenninici modello "CEPIA Manlio Germozzi" per l'area del cratere del 6 aprile 2009.

Cosa sono gli incubatori?

Sono aziende (o divisioni aziendali) che raccolgono le idee imprenditoriali stimate ad alto potenziale di ritorno economico, ma non ancora pronte per essere massicciamente finanziate.

un laboratorio di idee e una fucina di creatività.

Il concetto di *incubator* è molto simile a quello di "laboratorio" o centro di ricerca, dove gli scienziati si impegnano ad analizzare, definire e interpretare la realtà sulla base di criteri rigorosi e coerenti.

Si parte da un'idea, si formula un'ipotesi e su di essa si imposta un'indagine speculativa o sperimentale, che dovrebbe confermarla o negarla. Le probabilità che un'idea si trasformi in una scoperta scientifica rivoluzionaria, sono molto basse, ma vale comunque la pena sperimentare, poiché in caso di successo, i benefici ricompenseranno di tutti gli sforzi compiuti e faranno dimenticare i tentativi falliti (All.1).


un team composto da managers qualificati accompagna l'imprenditore nella realizzazione della business idea

Negli incubatori non lavorano scienziati, ma *managers* con elevate competenze in strategia aziendale, marketing, finanza, contabilità direzionale e soprattutto che condividono un profondo interesse per le evoluzioni del mondo digitale e i nuovi modelli di business. Come gli scienziati, che lavorano nei centri di ricerca, anche i *managers*, che operano all'interno di un *incubator*, partono da un'idea, la studiano, la analizzano e la sperimentano. L'obiettivo di un incubatore non è, però effettuare una scoperta scientifica o identificare una nuova legge fisica, ma far nascere e crescere imprese ad alto tasso di sviluppo

1

(tipicamente nei settori dell'informatica e delle biotecnologie). Essi analizzano le idee di *business* per vagliarne la fattibilità tecnica, economica e finanziaria. Se le idee supereranno questo primo esame, l'incubator si impegnerà a seguire le successive fasi di sviluppo dell'azienda per accelerare (da qui il nome di "acceleratori") il più possibile la crescita dell'impresa.


Gli incubatori, mettendo a disposizione degli imprenditori l'esperienza e la preparazione dei loro team di consulenti, consentono alle aziende di portare la propria attività in Rete in modo efficace e soprattutto veloce. E' proprio la rapidità, con cui un'idea di business viene trasformata in una Internet company, uno dei fattori che contraddistingue l'operato degli incubatori.



Nel grafico viene rappresentato il valore aggiunto (distanza tra la curva rossa e la retta inclinata verde) in termini di accelerazione dello sviluppo della 'business idea', che gli incubatori dovrebbero portare in dote alle aziende alle quali prestano consulenza. In altri termini, l'intervento di un incubatore dovrebbe portare, nel giro di pochi mesi (max qualche anno), le 'start-up' ad un livello di redditività tale, da consentirgli la quotazione in borsa, più velocemente, comunque, di quanto sarabbero in grado di fare con le sole proprie forze.

Incubatori - intermediari di idee e capitali

Da un lato, chiunque ritiene di avere un'idea imprenditoriale vincente, attraverso e grazie agli incubatori, può avvicinarsi, senza grandi complicazioni, ai potenziali finanziatori. Dall'altro, l'incubator svolge una funzione selettiva delle idee, semplificando il lavoro di chi concede finanziamenti.



la funzione selettiva degli incubatori

Avviare una nuova impresa su Internet comporta molti rischi a fronte di potenziali ricavi futuri molto elevati. Chi effettua investimenti, specialmente nei settori della new economy e "green economy" a maggior ragione finanziando 'start up', cioè aziende ancora in fase di lancio, non è sicuramente avverso al rischio, anzi... Tuttavia gli investitori non sono nemmeno degli sprovveduti, disposti a concedere prestiti e capitali a chiunque si presenti con un'idea imprenditoriale legata al Web! Per gli investitori è, quindi, indispensabile:

- valutare la proposta ricevuta o l'idea prospettata;
- valutare l'imprenditore o il gruppo di imprenditori che si propongono;
- individuare la portata del proprio ruolo nel progetto;
- quantificare l'ammontare dell'investimento da effettuare.

Purtroppo, gli investitori non dispongono delle competenze e della struttura organizzativa necessarie per effettuare questo tipo di indagine. Nasce così l'esigenza di delegare questa attività ad una azienda, l'incubatore, che faccia anticamera ai progetti da finanziare, che sia in grado di rispondere alle tante richieste di investimento provenienti dal mercato e ne valuti l'affidabilità complessiva.

1. Obiettivi del progetto:

1. Promozione, esercizio e sviluppo della ricerca scientifica, tecnologica ed applicata a favore dell'impresa piccola ed artigiana,
2. Diffusione dei risultati della ricerca scientifica, tecnologica ed applicata a favore dell'impresa piccola ed artigiana
3. Creazione di infrastrutture a favore dell'impresa piccola ed artigiana,

4. Creazione di un sistema di laboratori di prove e misura a favore dell'impresa piccola ed artigiana.
 5. "Spin off".
2. **Soggetti Promotori Potenziali:**
- Provincia de L'Aquila;
 - Comuni di :
 1. Demetrio nè Vestini (Aq)
 2. Barisciano (Aq)
 3. Fagnano Alta (Aq),
 4. Fontecchio (Aq)
 5. Fossa (Aq)
 6. Ocre (Aq)
 7. Poggio Picenze (Aq)
 8. S. Eusanio Forconese (Aq)
 9. Tione degli Abruzzi (Aq)
 10. Villa Sant'Angelo (Aq).
 - Fondazione "Abruzzo Solidarietà e Sviluppo Onlus"
 - Fondazione "Centro Europeo Piccola Impresa Artigiana - CEPIA Manlio Germozzi"
 - Consorzio Italtotec;
 - Confartigianato Regionale Abruzzo;
 - Confartigianato P.li de L'Aquila e Teramo;
 - Confcooperative P.le de L'Aquila;
 - Formez.
3. **Soggetto attuatore e gestore**
Struttura associativa pubblico - privata ai sensi dell'art. 2602 e segg. del CC
4. **Partner tecnico - scientifici potenziali :**
- Università degli Studi dell'Aquila;
 - Fondazione Carispaq;
 - CNR;
 - INFN;
 - INGV;
 - CCAA L'Aquila;
 - Abruzzo Sviluppo;
 - Abruzzo Sprint;

5. **Aree merceologiche d'intervento (iniziali):**

- Artigianato artistico - tradizionale;
- Agroalimentare;
- Turismi;
- PMI ed artigianato.

6. **Sede legale:**

Palazzo Cappelli, S. Demetrio nè Vestini

7. **Incubatore PMI ed imprese artigiane (artistico - tradizionale):**

Area industriale Poggio Picenze

8. **Incubatore PMI ed imprese artigiane (Agroalimentare)**

Area Industriale S. Demetrio nè Vestini

9. **Borghi Artigiani:**

- BARISCIANO

Zafferano dell'Aquila DOP, Patata, Patata turchesa, Grano tenero solina e rosciola, Farro, Orzo, Lenticchie di Santo Stefano di Sessanio (presidio SLOW FOOD), Pecorino Canestrato di Castel del Monte (presidio SLOW FOOD), Ricotta di pecora, Cicerchia di Castelvecchio Calvisio, Ceci, miele di montagna (millefiori, acacia), Mandorle

- SAN DEMETRIO NE' VESTINI

Zafferano dell'Aquila DOP,

- POGGIO PICENZE

Zafferano dell'Aquila DOP

- FOSSA

Formaggi (scamorza, caciocavallo, caciotta)

- OCRE

Formaggi (scamorza, caciotta)

- VILLA SANT'ANGELO

Zafferano dell'Aquila DOP

- S. EUSANIO FORCONESE; FAGNANO ALTO

Zafferano dell'Aquila DOP, Tartufo nero, Grano tenero solina, Patata turchesa, Frutta locale (mele, albicocche)

- FONTECCHIO

Zafferano dell'Aquila DOP, tartufo nero

- TIONE

Zafferano dell'Aquila DOP, Grano tenero solina, asparagi selvatici, tartufo nero della Valle Subequana, Frutta locale.

Certo di un gradito riscontro attendo un Vs parere di merito.

Cordiali saluti

Prof. Fabrizio Traversi

All.1

Premessa

Il comma 847 della legge finanziaria 2007 dispone l'istituzione del Fondo per la finanza d'impresa, nel quale confluiscono risorse di fondi già esistenti e che, quindi, rappresenta un apprezzabile strumento per riordinare e razionalizzare - anche attraverso la soppressione di alcuni fondi - i molteplici strumenti pubblici di partecipazione al capitale di rischio.

In particolare, confluiscono nel Fondo per la finanza d'impresa le risorse finora conferite ai seguenti fondi e attività:

- sezione speciale innovazione tecnologica del Fondo di Garanzia (l. 662/1996, art. 100, c. 2, lett. a) - che viene soppresso - costituito presso MCC per la parziale assicurazione dei crediti concessi dagli istituti di credito a favore di pmi;
- Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio (l. 350/2003, art. 4, c. 106) gestito da Sviluppo Italia per effettuare interventi temporanei e di minoranza (non superiori al 30%) nel capitale di imprese produttive che presentino programmi di sviluppo oppure per acquistare quote di fondi mobiliari chiusi che investono in tali imprese;
- concessione di anticipazioni finanziarie pubbliche (art. 106 della l. n. 388/2000) a banche e intermediari finanziari, che acquisiscono partecipazioni temporanee e di minoranza nel capitale di PMI delle aree svantaggiate (obiettivo 1 e 2) a fronte di programmi pluriennali di sviluppo e di nuove imprese (costituite da meno di tre anni) ubicate su tutto il territorio nazionale, a fronte di progetti di sviluppo innovativi e ad elevato impatto tecnologico;
- Fondo High Tech per la promozione del venture capital nelle PMI innovative (l. 311/2004, art. 1, c. 222).

Ambito operativo e modalità di funzionamento del Fondo

Da parte dell'industria è stata valutata positivamente la creazione del Fondo per la finanza d'impresa in quanto consente di razionalizzare ed orientare più efficacemente gli aiuti di Stato agli investimenti in capitale di rischio ed agli interventi di garanzia sui finanziamenti.

Le modalità operative del Fondo dovranno essere coerenti con i nuovi orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle pmi (2006/c 194/02). Dovranno, conseguentemente essere opportunamente distinti gli aiuti destinati al finanziamento equity ed al finanziamento quasi-equity, così come quelli destinati alle neo imprese nelle differenti fasi iniziali della loro attività imprenditoriale (seed, start-up, espansione).

In vista dell'adozione da parte del Ministro dello Sviluppo Economico del decreto volto a stabilire l'ambito operativo e le modalità di funzionamento del Fondo, si ritiene opportuno presentare

alcune proposte e suggerimenti quale contributo ad una migliore definizione della nuova disciplina.

Una prima riflessione riguarda la struttura organizzativa che dovrà presiedere alla gestione delle diverse linee di intervento del Fondo.

Considerato che gli interventi attuabili dal Fondo richiedono competenze specialistiche, si ritiene che la gestione delle singole attività dovrebbe essere affidata a soggetti esterni convenzionati con il Ministero, mantenendo in capo alla stessa Amministrazione la responsabilità complessiva della gestione del Fondo.

Il Ministero potrebbe essere supportato in questa attività da un Comitato di coordinamento, che assicuri una visione d'insieme dell'operatività del Fondo in termini di regole, risorse, operazioni realizzate, monitoraggio dei risultati raggiunti.

Il Comitato dovrebbe essere composto dai rappresentanti delle Amministrazioni maggiormente interessate, sia a livello centrale che regionale, nonché da esperti delle organizzazioni imprenditoriali interessate.

Con riferimento alle operazioni di concessione di garanzie su finanziamenti, sarebbe preferibile continuare ad avvalersi dell'efficiente struttura di MCC per garantire continuità nell'attività e nelle procedure seguite dalle imprese e dai confidi.

Con riferimento alle aree di intervento del Fondo indicate al comma 847 si fa presente quanto segue.

1. Operazioni di concessione di garanzie su finanziamenti

Il Fondo di garanzia per le PMI - perno della politica pubblica della garanzia e frutto di una unificazione e razionalizzazione degli interventi di concessione di garanzie statali effettuata attraverso l'art. 15 della legge n. 266/97 - oggi opera in modo coordinato e integrato con i sistemi locali di garanzia (confidi e fondi regionali di garanzia) ed è particolarmente apprezzato da imprese, confidi e banche come testimoniano i dati di utilizzo registrati al 25 gennaio 2007 (avvio di operatività gennaio 2000): oltre 30.600 operazioni garantite (di cui circa 8.000 solo nell'arco degli ultimi 12 mesi con un ritmo di circa 800/900 operazioni al mese) per un importo di circa 6.5 miliardi di euro di affidamenti.

Ciò detto, si mette in evidenza che il trasferimento del Fondo di Garanzia per le PMI all'interno del Fondo Finanza d'Impresa può rappresentare l'occasione per riformare gli interventi del Fondo stesso.

In particolare, si potrebbero valutare i seguenti correttivi:

- rimodulare gli interventi di garanzia diretta: oggi il Fondo presta garanzie dirette alle banche e agli intermediari finanziari e controgaranzie ai confidi e agli altri fondi di garanzia: quest'ultimo intervento consente un maggiore effetto moltiplicatore delle risorse pubbliche (a parità di fondi impegnati, maggiore è l'ammontare dei finanziamenti garantiti). Si potrebbero limitare gli interventi di garanzia diretta del Fondo a particolari tipologie di operazioni: ad esempio operazioni di importo elevato e capitale di rischio (per il microcredito dovrebbe operare esclusivamente la controgaranzia);
- eliminazione delle garanzie sui finanziamenti a breve termine: la garanzia pubblica dovrebbe

concentrarsi sugli investimenti e sul capitale di rischio (potrebbero continuare a garantirsi operazioni di consolidamento del debito).

- garantire all'80% direttamente o per il tramite dei Confidi i prestiti a breve e medio termine erogati da banche e intermediari finanziari alle start up tecnologiche, quelle cioè assistite dai soggetti che hanno stipulato una convenzione col Ministero dello Sviluppo ai sensi degli art. 130 e 106 della L.388/2000.

Pertanto, si sottolinea che per garantire l'efficacia di tali modifiche è necessario attribuire al Fondo la ponderazione Stato ai fini di Basilea 2 (su tale questione sono in corso approfondimenti da parte delle Associazioni dei confidi congiuntamente a MSE, MEF, MCC, ABI, Banca d'Italia).

Occorre, in via generale, riflettere su una revisione complessiva della politica pubblica della garanzia che punti alla valorizzazione del ruolo dei confidi, all'integrazione e alla convergenza funzionale di strumenti regionali, nazionali e comunitari per massimizzarne l'efficacia di sostegno e per evitare confusione e duplicazione dei ruoli.

Si ravvisa, infine, l'esigenza di un forte coordinamento tra il Fondo Finanza d'impresa e i Fondi di controgaranzia delle Società Finanziarie gestite dalle Associazioni di categoria dei settori del commercio, turismo e servizi (art. 24 d.lgs 114/98 – riforma del Commercio).

Ciò al fine di evitare sovrapposizione degli interventi e dispersione delle risorse pubbliche. Tali società – che gestiscono fondi interconsortili di garanzia già in passato alimentati da contributi pubblici - hanno infatti ricevuto, con la Finanziaria 2007, 90 milioni di euro destinati alla prestazione di controgaranzie a favore dei confidi dei settori del commercio, turismo e servizi.

2. Operazioni di partecipazione al capitale di rischio delle imprese.

a) Agevolazioni alle neo imprese innovative.

Le neo imprese ad alto contenuto di conoscenza sono caratterizzate, come tutte le start up, da una capacità di credito pressoché nulla, da alte spese di ricerca e da investimenti immateriali concentrati sulle spese di personale: ogni incentivo sotto forma di prestito è precluso a meno che non vi siano meccanismi di garanzia, che trasferiscano il rischio di credito ad altri soggetti.

La principale forma di finanziamento di questi soggetti è costituita da capitale di rischio e in particolare seed capital nella prima fase di avvio e di venture capital nelle fasi successive.

Pertanto, non tutte le start up possono essere oggetto di investimenti in capitale di rischio in quanto gli investitori valutano non solo la validità del progetto ma anche le possibilità di way out.

Pertanto, sarebbe utile predisporre uno strumento articolato con possibilità di combinare interventi a livello regionale e centrale. A livello regionale potrebbero essere attivati fondi rotativi per l'erogazione di prestiti subordinati e/o partecipativi destinati a finanziare le imprese con validi progetti che, per le loro caratteristiche, non possono essere supportati da investimenti in capitale di rischio.

L'istruttoria delle domande di finanziamento potrebbe essere demandata agli organismi di cui al comma 860 della legge finanziaria, cioè quelli che hanno stipulato col MAP un'apposita convenzione ai sensi degli artt. 103 e 106 della L.388/200, anche se l'erogazione vera e propria dovrebbe essere effettuata da società iscritte agli albi di cui agli art. 106 e 107 del T.U.B.

Vista la presenza di forti investimenti per la ricerca, proprietà intellettuale, creazione di prototipi, realizzazione di pre-serie e certificazione di prodotti, dovrebbero intervenire anche appositi fondi

per gli investimenti in seed capital in grado di concedere contributi a fondo perduto finalizzati a coprire tali tipologie di investimenti.

Proprio per garantire un sostegno nella fase iniziale dell'attività imprenditoriale si potrebbe pensare ad un intervento del Fondo per la finanza d'impresa attraverso la formula del cofinanziamento degli interventi regionali finalizzati al sostegno delle neo imprese innovative.

Più in generale, sarebbe opportuno rafforzare l'attività di concessione di anticipazioni finanziarie (art. 106, l. 388/2000) con la previsione della destinazione di una parte delle risorse del Fondo per la finanza d'impresa alla copertura della *first loss* sostenuta dalle banche a fronte di un portafoglio di prestiti erogati per il finanziamento di programmi di ricerca.

b) Anticipazioni finanziarie

Tra gli obiettivi prioritari che il comma 847 della legge finanziaria 2007 assegna al Fondo per la finanza d'impresa rientrano le operazioni di concessione di anticipazioni finanziarie - di cui all'art. 106 della legge n. 388/2000 - per l'acquisizione di partecipazioni e il consolidamento di nuove imprese operanti in comparti ad elevato contenuto tecnologico, per il rafforzamento delle pmi localizzate nelle aree dell'obiettivo 1 e 2 e per i programmi di sviluppo delle pmi.

Con riferimento a queste operazioni si ritiene utile mantenere l'impianto attuale - che prevede l'erogazione di anticipazioni finanziarie a banche e intermediari finanziari per operazioni di venture capital - semplicemente apportando alcune modifiche alla normativa.

L'analisi svolta in collaborazione con AIFI, ABI e Borsa Italiana ha, infatti, messo in evidenza le disposizioni normative che limitano l'utilizzo delle anticipazioni finanziarie e che, se opportunamente modificate, potrebbero favorirne la diffusione. Più in particolare le proposte di modifica riguardano:

- ambito di applicazione della legge: estensione a tutto il territorio nazionale;
- partecipazioni di minoranza: eliminazione del vincolo dell'acquisizione di partecipazioni solo di minoranza;
- limiti di partecipazione al capitale: eliminazione del limite minimo di investimento del 20% nel capitale dell'impresa. Il limite dovrebbe essere eliminato o almeno ridotto al 10% includendo in questa quota eventuali coinvestitori, che potrebbero essere anche persone fisiche che partecipino contemporaneamente o entro breve tempo (ad es. 1 anno) all'investimento in capitale di rischio;
- obbligo di cessione delle partecipazioni dopo sette anni: allungare l'obbligo di cessione delle partecipazioni sottoscritte dagli intermediari dagli attuali sette anni a dieci anni;
- limiti soggettivi di investimento:
 1. rimuovere il limite di 3 anni, consentendo l'applicazione della legge alle imprese costituite da non oltre 7 anni;
 2. rimuovere il limite settoriale: estendere l'ambito di applicazione della legge alle imprese costituite da non oltre 7 anni e *operanti in qualsiasi settore merceologico* purché presentino programmi pluriennali di sviluppo (quindi non solo ICT e settori innovativi ad alto impatto tecnologico).

Infine, per l'attuazione dell'art. 106 della L.388/2000, occorrerebbe prevedere un rifinanziamento

di almeno 30 milioni di euro destinati ai soggetti che intervengono nella creazione di impresa e che sono già stati valutati dal Ministero e che rientrano nella graduatoria.

c) Fondo di prima perdita (first loss) per garantire gli investimenti in ricerca delle p.m.i.

L'introduzione dei sistemi di rating interni richiesti dagli accordi di Basilea 2 per la costituzione del patrimonio di vigilanza può fornire l'occasione per costruire sistemi di protezione del rischio basati sulla valutazione del rischio di portafoglio e che, quindi, non si riferiscano alla capacità di credito delle singole imprese ma al portafoglio crediti nel suo insieme.

Le banche con i loro modelli possono simulare con notevole precisione la rischiosità di un portafoglio di finanziamenti, che può essere composto non solo da aziende molto affidabili ma anche, con diversi gradi e pesi, da aziende meno "bancabili" che, se hanno un rischio non correlato al 100% con le altre imprese, incidono meno che proporzionalmente sulla perdita attesa dell'intero portafoglio.

La capacità della banca di valutare correttamente la probabilità di default del portafoglio è determinante nell'assunzione del rischio e nella creazione del portafoglio. L'esatta definizione della PD consente alla banca di controllare i rischi fino ad annullarli.

In presenza di rischi singolarmente anche elevati ma fra loro non correlati – non correlazione che si ottiene attraverso la diversificazione settoriale e geografica delle imprese finanziate - tale meccanismo determina la diminuzione del rischio di portafoglio.

La non correlazione dei rischi e la diversificazione delle attività incluse nel portafoglio consente ai soggetti finanziatori di passare da un rischio corporate ad un rischio di portafoglio e, quindi, di finanziare anche soggetti che, se valutati singolarmente, non sarebbero stati affidati.

Il portafoglio di attività, infatti, deve essere costruito sulla base dei rating assegnati ai singoli prenditori del credito e può contenere anche attività a basso rating: in questo modo sarebbe possibile finanziare anche imprese che al momento dell'istruttoria non presentano un rating elevato ma che hanno prospettive di sviluppo in relazione a programmi di ricerca tecnicamente validi.

La copertura della *first loss* si basa su un meccanismo di garanzia, che prevede la copertura della perdita attesa del portafoglio di finanziamenti: il Fondo interviene nel momento in cui si verifica un default, coprendo al 100% la prima perdita fino al massimale stabilito in fase di definizione dell'operazione.

Questo meccanismo di finanziamento si adatta anche alle imprese in fase di avvio come quelle nate a seguito di programmi di incubazione.

La copertura della *first loss* deve essere necessariamente di natura pubblica: la presenza di garanzie a fronte di una copertura parziale o totale della *first loss* con fondi pubblici, infatti, può attivare risorse private, favorendo il finanziamento del sistema produttivo e generando un effetto leva, la cui entità dipende dalla composizione delle classi di rating del portafoglio stesso.

Peraltro, trattandosi di fondi pubblici, sarebbe opportuno che le imprese più rischiose con rating della fascia più bassa fossero sottoposte ad una valutazione di tipo tecnico-economica al fine di verificare la validità dei programmi di ricerca.

Tale valutazione (c.d. rating tecnologico) potrebbe essere affidata agli stessi soggetti convenzionati con il Ministero dello sviluppo economico, di cui al comma 860 delle legge finanziaria 2007. A

questi soggetti - già convenzionati per l'attuazione degli interventi di promozione e assistenza tecnica per l'avvio di imprese innovative operanti in comparti ad elevato impatto tecnologico (art. 103 e 106, l. 388/2000) – la legge attribuisce anche la competenza sui programmi di ricerca e sviluppo svolti da imprese innovative di nuova costituzione (l. 46/1982). La loro competenza potrebbe, quindi essere estesa anche alle valutazioni delle imprese a basso rating che accedono al programma di first loss.

Va, inoltre, sottolineato che il meccanismo di garanzia della first loss non esclude altre forme di protezione. In particolare, il rilascio di garanzie da parte dei Confidi può rafforzare il meccanismo di tutela del creditore e, quindi, favorire ulteriormente l'intervento di capitale privato nel finanziamento di start up e programmi di sviluppo.

L'assegnazione della copertura della first loss potrebbe avvenire attraverso un apposito bando e potrebbe essere destinata alla copertura di massimo tre portafogli, selezionati tra quelli che presentano la migliore percentuale di imprese a basso rating. Un ulteriore criterio per l'assegnazione della copertura della first loss potrebbe essere l'assunzione di una quota di rischio da parte delle banche – vale a dire la partecipazione della banca alla copertura della first loss – al fine di non gravare interamente sui fondi pubblici.

3. Sottoscrizione di fondi di investimento chiusi.

Insieme alla possibilità del Fondo di investire in fondi di investimento chiusi per partecipare a operazioni di finanza strutturata, si potrebbe anche prevedere la facoltà di sottoscrivere quote di fondi chiusi, che operino come venture capitalist e che siano specializzati nella registrazione, valorizzazione e tutela dei brevetti.

Il fondo chiuso dovrebbe anticipare totalmente i costi relativi alla registrazione, scrittura, difesa del brevetto, ottenendo come contropartita esclusivamente le royalties generate dai brevetti stessi in misura proporzionale alle quote del fondo sottoscritte.

Per incentivare nuove iniziative ad alto contenuto tecnologico, infatti, occorre riservare particolare attenzione ai brevetti, incentivandone la registrazione a livello europeo e mondiale, che però comporta costi molto elevati (circa 30.000 € per registrazione europea e 50.000 per registrazione mondiale). Si consideri anche che per dare maggiore protezione ai brevetti, evitando che una piccola modifica possa vanificare la sua difendibilità occorre depositare una serie di brevetti a corona, che determinano un ulteriore incremento dei costi.

Tali costi non possono essere agevolmente sostenuti da una neo impresa, che difficilmente può richiedere un credito bancario per sostenerli o ottenere l'intervento di un investitore in capitale di rischio.

Si potrebbe, quindi, attribuire al Fondo per la finanza d'impresa la facoltà di promuovere la costituzione di uno specifico fondo d'investimento chiuso a capitale misto. In particolare, il Fondo per la finanza d'impresa potrebbe sottoscrivere fino al 50% del patrimonio del fondo chiuso. Tale sottoscrizione comporterebbe la partecipazione ai ricavi del fondo chiuso, che come detto sono rappresentati dalle royalties.

4. Incubatori d'impresa.

Per completare il quadro delle misure che possono favorire la nascita e lo sviluppo di imprese innovative, occorre soffermarsi anche sui cosiddetti "incubatori" d'impresa, strumenti fondamentali per il trasferimento tecnologico dalla ricerca alle attività produttive e per far decollare nuove imprese.

Si tratta, infatti, di strutture che offrono servizi di consulenza e assistenza oltre che spazi fisici e strutture logistiche alle imprese in via di costituzione.

Queste strutture si stanno diffondendo in Italia, come in altri paesi Europei, con la partecipazione delle Università e con l'obiettivo di aiutare la nascita di nuove imprese ad alto contenuto di conoscenza, valorizzando i risultati della ricerca e della proprietà intellettuale.

Per queste specifiche attività esistono varie agevolazioni:

- per gli spin off universitari (art. 11 del DM 593 dell'8 agosto 2000);
- per i soggetti che favoriscono la creazione di tali imprese (art 130 e 106 della l.388/2000);
- per servizi universitari volti a favorire il rapporto con l'industria e la valorizzazione della proprietà intellettuale (art. 12 del DM n. 262 del 5 agosto 2004).

Anche grazie a queste agevolazioni, e ai fondi messi a disposizione di queste strutture da Regioni ed Enti locali, sono nate diversi incubatori, acceleratori e incubatori like che hanno permesso la nascita di nuove imprese ad alta tecnologia con conseguente creazione di nuovi posti di lavoro e creazione di imponibile fiscale, prima non esistente.

E' evidente pertanto che il consolidamento e lo sviluppo di questi organismi sia indubbiamente di interesse pubblico.

Si citi, ad esempio, l'esperienza dell' incubatore del Politecnico di Torino, vincitore nel 2004 ad Oxford del 1° premio della Science Best Incubator Award fra 50 incubatori di tutto il mondo e che, in cinque anni di attività, ha supportato la nascita di 81 imprese con la creazione di oltre 400 posti di lavoro e un imponibile, calcolato nei soli ultimi 2 anni, pari a circa due volte i fondi pubblici investiti nell'incubatore stesso. A tale riguardo, si sottolinea che la creazione di imponibile in quantità superiore alle risorse pubbliche investite è comune anche alle altre esperienze realizzate nei principali paesi Europei.

È però di fondamentale importanza che questi organismi dispongano di risorse che permettano di pianificare la loro attività nel medio periodo e siano dotati di fondi adeguati per offrire l'intera filiera di servizi, anche finanziari, di supporto alla creazione di impresa.

Molti dei servizi offerti dall'incubatore sono a "perdere" e devono necessariamente essere forniti con il totale utilizzo di risorse pubbliche (ad esempio, l'analisi di fattibilità tecnico economico e finanziaria delle idee di impresa, formazione ai team imprenditoriali, ecc.). Altri servizi, come alcuni servizi finanziari, possono essere invece avviati con un insieme di risorse pubbliche e private, diventando quest'ultime sempre più consistenti man mano che ci si allontana dalle prime fasi di vita dell'impresa. Sarebbe, quindi, utile, prevedere anche interventi del Fondo volti a sostenere l'attività degli incubatori.